

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 luglio 2006 - Deliberazione N. 1000 - Area Generale di Coordinamento - N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - **Criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi della l.r. 6.5.1985 n. 48 - Stagione artistica 2006/2007.**

**PREMESSO:**

- che la Giunta Regionale della Campania con propria legge n. 48 del 6.5.1985 in attuazione delle finalità statutarie e del 1° comma dell'art. 49 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, regola gli interventi finanziari a sostegno di specifiche iniziative ed attività nel campo teatrale e musicale;

- che l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, detta precise disposizioni in ordine all'approvazione di piani di riparto;

**PRESO ATTO:**

- della nota n. 2108 del 30/10/2002 dell'A.G.C. Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale, con la quale si precisa che i contributi erogati ex l.r. 48/85 non ricadono nell'ambito della normativa riguardante gli aiuti alle imprese;

**VISTI:**

- i pareri dell'A.G.C. Avvocatura, Settore Consulenza Legale e Documentazione, prot. n.8280 del 18/09/02, e prot. n. 9252 del 18/10/02, concernenti la procedura da applicare ai piani di riparto dei contributi previsti dalla l.r. n. 48/85 (all. B) e prot. n. 787964 del 17/12/2003 circa l'ascrivibilità al "genus" dei c.d. regolamenti interni della predeterminazione dei criteri (all.C)

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

-darsi atto della narrativa che si intende qui riportata e trascritta e, per l'effetto, disporre l'approvazione dei "Criteri per la concessione di contributi in campo teatrale e musicale per l'anno 2006/2007" (allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di inviare la presente deliberazione al Presidente della Giunta Regionale, al Settore Stampa, Pubblicazione, per la pubblicazione sul B.U.R.C. ed al Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo per il seguito di competenza.

Il Segretario  
*Brancati*

Il Presidente  
*Bassolino*

## ALLEGATO A

**“Criteri e modalità per la concessione di contributi in campo teatrale e musicale per la stagione artistica 2006/2007 - l.r. 6 maggio 1985, n. 48”**

**Art. 1*****Finalità***

La Regione Campania riconosce nel teatro una componente essenziale della diffusione della cultura concorrendo al suo sviluppo come strumento di valorizzazione delle attività collegate al turismo, alla valorizzazione ed alla rivitalizzazione dei beni culturali nell'ambito della comunità regionale.

**Art. 2*****Ambiti d'intervento***

La Giunta Regionale della Campania eroga contributi in conto capitale ai soggetti che svolgono attività in campo teatrale e musicale; concorre inoltre alla ristrutturazione, adattamento e ammodernamento di immobili di proprietà pubblica destinati ad attività teatrali e musicali nonché al recupero e alla riattazione di teatri e spazi anche privati, nei limiti della competenza dei capitoli gestionali n. 5106 (per gli artt. 5 e 6) e n. 5108 (per gli artt. 4, 7, 8, 9 e 10) della U.P.B. 3.11.31, esercizio finanziario 2007, secondo i criteri e le modalità di seguito specificate.

**Art. 3*****Soggetti beneficiari***

I contributi previsti sono concessi ad Enti locali e/o territoriali, a Teatri pubblici e privati, a Consorzi, a Cooperative, a Compagnie teatrali, ad istituti di ricerca e formazione teatrale, ad Associazioni e cooperative musicali, a Società, a Consorzi e Comitati regolarmente costituiti, che perseguano finalità di cui all'art. 1 della l.r. 48/85, tra coloro che abbiano presentato istanza, per la stagione artistica 2006/2007, entro il termine di cui all'art. 11 della l.r. 48/85, ai sensi degli artt 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della l.r. 48/85, per attività in campo teatrale e musicale nonché per lavori di ristrutturazione di immobili di proprietà pubblica e privata, da svolgersi nel periodo dal 1 ottobre 2006 al 30 settembre 2007;

**Art. 4*****Determinazione dei contributi articoli 5 e 6 l.r. 48/85***

1. La determinazione dei contributi avviene secondo le seguenti disposizioni e criteri ad integrazione di quelli già indicati dalla l.r. 48/85, sia nella premessa che nel regime delle singole tipologie di contributi ammessi.

2. Le risorse finanziarie attribuite per l'anno 2007 sul cap. 5106, U.P.B. 3.11.31, sono ripartite secondo le seguenti percentuali:

<b>Capitolo 5106</b>	
art. 5	50%
art. 6	50%
tot.	100%

3. Contributi di cui all'articolo 5 l.r. 48/85: agli Enti locali richiedenti si assegna il 70% del progetto presentato.

Qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare le richieste destinate agli Enti locali ammessi, si procederà ad assegnare prioritariamente i contributi secondo le seguenti tipologie di interventi:

- 1) Progetto ristrutturativo di consolidamento edificio;
- 2) Riattazione, adattamento e adeguamento funzionale dei locali;
- 3) Ammodernamento arredo interno e relative attrezzature;

All'interno di ciascuna delle precedenti tipologie sarà data precedenza a:

- a) Struttura inserita in un parco nazionale;
- b) Storicità dell'immobile e pregio artistico dello stesso;
- c) Valenza turistica del territorio;
- d) Preventivo inferiore.

Eventuali somme non assegnate verranno utilizzate per l'art. 6.

4. Contributi di cui all'articolo 6 l.r. 48/85: ai soggetti aventi diritto si assegna una percentuale del disavanzo presentato, derivato dal rapporto tra il 50% della competenza sul capitolo di riferimento, aumentato dell'eventuale avanzo di assegnazione per l'art. 5, e il totale dei disavanzi di tutti gli aventi diritto.

Il contributo non può comunque superare il 70% dell'importo dei lavori.

**Art. 5*****determinazione contributi articoli 4, 7, 8, 9, e 10 l.r. 48/85***

1. La determinazione dei contributi avviene secondo le seguenti disposizioni e criteri ad integrazione di quelli già indicati dalla l.r. 48/85, sia nella premessa che nel regime delle singole tipologie di contributi ammessi.

2. Le risorse finanziarie attribuite per l'anno 2007 sul cap. 5108 della U.P.B. 3.11.31, sono ripartite secondo le modalità di seguito indicate.

3. Contributi di cui agli articoli 4, **7, 8, 9 e 10** l.r. 48/85: per gli organismi aventi diritto si prende a base matematica il disavanzo considerato nel rapporto percentuale che intercorre tra entrate e uscite.

Tale base matematica viene poi moltiplicata per un coefficiente determinato dalla somma dei punteggi assegnati per ciascuno dei seguenti parametri:

- a) valenza artistica (da 0,1 a 1);
- b) valorizzazione e rivitalizzazione dei beni culturali in ossequio all'art. 1 della l.r. 48/85 (da 0,1 a 1);
- c) personale impegnato (0,1 per ogni cento giornate lavorative effettuate).

4. Per gli Organismi che hanno presentato entrate pari o inferiori al 10% delle uscite, la percentuale sul disavanzo da considerare come base matematica è costituita dal 10% delle uscite;

5. In ogni caso il contributo non può essere superiore al disavanzo;

6. Il totale delle somme costituenti la base matematica per gli artt. 4, 7, 8, 9 e 10, risultando diverso dalla competenza prevista dal correlato capitolo, viene adeguato in proporzione uguale per tutti e pari alla differenza con la disponibilità stessa.

**Art. 6*****Conclusione del procedimento***

A conclusione del procedimento il Dirigente dell'A.G.C. Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo, o il Dirigente del Settore delegato, vista la competenza sui capitoli gestionali n.n. 5106 e 5108 (U.P.B. 3.11.31) del Bilancio 2007, sulla base dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento del Servizio Spettacolo e sulla scorta del parere espresso dalla Commissione Tecnica Consultiva, di cui all'art. 13 della l.r. citata, emana apposito provvedimento di riparto per la stagione artistica 2006/07.

*Regione della Campania*  
*Area Generale di Coordinamento*  
*Assessorato*  
*Consulenza Legale e Documentazione*

PP 131/Q1/2002  
 PP 134/Q1/2002

8280

Spa

ca

del

L.R. n. 48/85 regolamento  
 di attuazione

Napoli 6 18 SET. 2002  
 Piazza Salvo D'Acquisto, 12 - 80134 Napoli


All' A.G.C. Assistenza Sociale, Attività  
 Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo  
 Settore Assistenza Sociale, Programmazione  
 e Vigilanza nei Servizi Sociali  
 Centro Direzionale isola A/6 - Napoli

All' A.G.C. Gabinetto del Presidente  
 della Giunta Regionale della Campania  
 Via S. Lucia, 81 - Napoli

Si riscontrano le note prot. n. 053/Coord. del 30.7.2002 e prot. n. 076/Coord del 14.7.2002, con le quali è stata formulata richiesta di parere in relazione rispettivamente: a) alla procedura da applicare ai piani di riparto dei contributi previsti dalla L.R. n. 48/85 nonché agli ambiti di competenza della Commissione Tecnica Consultiva in riferimento all'art. 13 della citata legge regionale e alla delibera n. 6095 del 9.11.2001; b) ai soggetti destinatari dei contributi previsti dalla L.R. n. 48/85

Preliminarmente, si osserva che la legge regionale n.48/85 che regola gli interventi della Regione Campania in campo teatrale e musicale, prevede nell'art.2 un contributo costituito da finanziamenti "una tantum" non cumulabili con altri interventi regionali di analogo finalizzazione ai soggetti indicati dalla stessa legge.

Secondo tale disposizione normativa non sono previsti peculiari requisiti per i destinatari del finanziamento, né è necessaria la registrazione, in quanto è richiesto soltanto che gli stessi possiedano il carattere della stabilità e della continuità e che presentino un progetto di alto livello culturale.





Giunta Regionale della Campania  
 Area Generale di Coordinamento  
 Assistenza

Settore Consulenza Legale e Documentazione

PP 131/Q1/2002  
 PP 134/Q1/2002

Prot. n. 8280  
 Sp. Sp.  
 Ref. nota n. del

Oggetto L.R. n. 48/85 - regolamento  
 di attuazione

Napoli li 18 SET. 2002

Piazza Salvo D'Acquisto, 13 - 80134 Napoli


All' A.G.C. Assistenza Sociale, Attività  
 Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacoli  
 Settore Assistenza Sociale, Programmazione  
 e Vigilanza nei Servizi Sociali  
 Centro Direzionale isola A/6 - Napoli

All' A.G.C. Gabinetto del Presidente  
 della Giunta Regionale della Campania  
 Via S. Lucia, 81 - Napoli

Si riscontrano le note prot. n. 053/Coord. del 30.7.2002 e prot. n. 076/Coord del 14.7.2002, con le quali è stata formulata richiesta di parere in relazione rispettivamente: a) alla procedura da applicare ai piani di riparto dei contributi previsti dalla L.R. n. 48/85 nonché agli ambiti di competenza della Commissione Tecnica Consultiva in riferimento all'art. 13 della citata legge regionale e alla delibera n. 6095 del 9.11.2001; b) ai soggetti destinatari dei contributi previsti dalla L.R. n. 48/85

Preliminarmente, si osserva che la legge regionale n.48/85 che regola gli interventi della Regione Campania in campo teatrale e musicale, prevede nell'art.2 un contributo costituito da finanziamenti "una tantum" non cumulabili con altri interventi regionali di analoga finalizzazione ai soggetti indicati dalla stessa legge.

Secondo tale disposizione normativa non sono previsti peculiari requisiti per i destinatari del finanziamento, né è necessaria la registrazione, in quanto è richiesto soltanto che gli stessi possiedano il carattere della stabilità e della continuità e che presentino un progetto di alto livello culturale.



*Giunta Regionale della Campania**Foglio n. \_\_\_\_\_*

L'art.3 della suddicata legge, infatti, in via generale individua i beneficiari dei contributi negli Enti Locali e/o territoriali, nei teatri pubblici e privati, negli organismi pubblici e privati di distribuzione teatrale, nei Consorzi, Cooperative e Compagnie teatrali, negli istituti di ricerca e formazione teatrale, nonché nelle associazioni musicali e cooperative musicali, specificando poi in particolare che le associazioni musicali devono avere il carattere della stabilità e della continuità, che - come stabilito per le cooperative teatrali - può essere dimostrato dall'esercizio per un certo periodo di tempo di tale attività.

Per quanto concerne la questione relativa alla disciplina dei piani di riparto dei progetti presentati in data anteriore all'approvazione e pubblicazione dell'emanando regolamento attuativo della L.R. 48/85, si rileva da un lato che fin quando non sarà approvato e pubblicato tale regolamento si seguirà la procedura di riparto già attuata per il passato; in ogni caso, in base ai principi generali, la nuova normativa che disciplinerà tale materia regolerà la ripartizione dei contributi per i progetti che saranno presentati successivamente alla sua entrata in vigore, nel rispetto dei termini previsti dall'art.11 della citata L.R. 48/85.

Quanto infine al quesito relativo all'ambito di competenza della Commissione Tecnica Consultiva di cui all'art. 13, tenuto conto che la norma prevede l'approvazione dei piani di riparto da parte della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione Tecnica Consultiva, senza specificare espressamente la natura del suddetto parere, si è dell'avviso che lo stesso, stante il carattere obbligatorio, deve essere reso nei termini di legge, ossia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta e in caso di inerzia degli organi consultivi oltre la scadenza del termine, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso (art. 16 legge n. 241/90 come modificata dall'art. 17 legge n. 127/97).



Giunta Regionale della Campania

Foglio n. \_\_\_\_\_

Nei sensi sopra precisati si rende il richiesto parere.

L'ESTENSORE INCARICATO

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Maria Luigia Schiano di Colella Lavina

Avv. Maria d'Elia

*Maria Luigia Schiano di Colella Lavina*

*Maria d'Elia*

IL COORDINATORE DELL'AREA

Avv. Vincenzo Baroni

*Vincenzo Baroni*

0





AREA 04 - SETTORE 02

18 OTT. 2002

Giunta Regionale della Campania  
 Area Generale di Coordinamento  
 Avvocatura  
 Settore Consulenza Legale e Documentazione

Napoli, li \_\_\_\_\_

Piazza Salvo D'Acquino, 13 - 80134 Napoli

All' A.G.C. Assistenza Sociale, Attività  
 Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacoli  
 Settore Assistenza Sociale, Programmazione  
 e Vigilanza nei Servizi Sociali  
 Centro Direzionale isola A/6 - Napoli

PP 131/Q1/2002  
 PP 134/Q1/2002



Prot. n. 9252  
 Loro \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_  
 Ref. nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

All' A.G.C. Gabinetto del Presidente  
 della Giunta Regionale della Campania  
 Via S. Lucia, 81 - Napoli

L.R. n. 48/85 - regolamento  
 di attuazione

REGIONE CAMPANIA Coord. A.G.C. n.18
24. OTT. 2002
PROT. N. <u>188</u>

Giunta Regionale della Campania Settore Assistenza Sociale ARRIVO
23 OTT. 2002
ASSEGNAZIONE SERVIZI 01 02
Sez. <u>X</u>

Si riscontra la nota prot. n. 169/Coord. del 16.10.2002 con la quale è stata formulata richiesta di integrazione del parere reso sulla procedura da applicare ai piani di riparto dei contributi previsti dalla L.R. n. 48/85 nonché agli ambiti di competenza della Commissione Tecnica Consultiva in riferimento all'art. 13 della citata legge regionale e alla delibera n. 6095 del 9.11.2001 e sui soggetti destinatari dei contributi previsti dalla L.R. n. 48/85.

In particolare il richiedente pone la questione se l'approvazione del riparto in oggetto, una volta acquisito il parere della Commissione Tecnica di cui alla legge 48/85, è di esclusiva competenza della Giunta Regionale o necessita anche del parere della Commissione Consiliare.

In proposito si osserva che, come già affermato nel parere reso in data 18.9.2002 prot. n. 8280, l'art. 13 della L.R. n. 48/85, nel primo comma, prevede l'approvazione dei piani di riparto da parte della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione Tecnica Consultiva, mentre nel secondo comma stabilisce che ove questo organo non sia stato ancora costituito, i piani di riparto dei contributi saranno approvati dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.



*Giunta Regionale della Campania*

*Foglio n. \_\_\_\_\_*

Ne consegue che nella fattispecie in esame, essendo stata già costituita la Commissione Tecnica Consultiva, trova applicazione unicamente la disposizione contenuta nel primo comma del suindicato art. 13, per cui non è necessario acquisire il parere della Commissione Consiliare.

Nei sensi sopra precisati si rende il richiesto parere.

L'ESTENSORE INCARICATO

Avv. Maria Luigia Schiano di Colella Lavina

*Maria Luigia Schiano di Colella Lavina*

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Maria d'Elia

*Maria d'Elia*



*Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura*

*Ufficio Consulenza Legale e Documentazione*

Prot. 2003. 4787964 del 17/12/2003 ore 11.27  
Dest. Sport, tempo libero e spettacolo  
Fascicolo: XXXX/VI  
Sport, tempo libero e spettacolo

UTORE 03

ALL. C



ALL'A.G.C. Assistenza Sociale, Attività Sociale,  
Sport, Tempo Libero e Spettacolo  
Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo  
Via S. Lucia 81 80132 Napoli.

PP 197/Q2/03

e.p.c. al CAPO DI GABINETTO DEL  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
Via S. Lucia 81 80132 Napoli

*Pres. n.* \_\_\_\_\_ *Assunto*  
(lett. al pres. di citare nella risposta)

*Opinione* \_\_\_\_\_  
LL.RR. 42/79; 46/82 e 48/85.

Si riscontra la nota prot. n. 2003. 0764612 del 10 dicembre 2003, con la quale si chiede un parere in ordine alla necessità di acquisizione del parere della Commissione Consiliare competente sui piani di riparto previsti dalle LL.RR. 42/79 e 48/85.

Nella nota di richiesta in parola si precisa, in particolare, che:

- le LL.RR. 42/79 e 46/83 per lo Sport e la L.R. 48/85 per lo Spettacolo prevedono espressamente che sui piani di riparto dei contributi sia acquisito il parere della Commissione Consiliare competente;
- il Presidente della G.R. on Bassolino, con nota prot. 103111/Gab del 31/12/01 ha stabilito che il riparto di fondi previsti dalle LL.RR. rientra nei molteplici compiti di direzione politica, in quanto tale rimessa alla diretta competenza degli organi esecutivi. Con l'ulteriore precisazione che i criteri generali per l'approvazione del riparto, da fissarsi con atti di natura normativa e forma regolamentare, rientrano anch'essi nella competenza emanativa del Presidente della Giunta per effetto della modifica del secondo comma dell'art. 122 Cost. ... laddove ... viene prevista la soppressione della competenza consiliare anche per l'esercizio della funzione regolamentare.

Ciò posto -considerato altresì che, successivamente all'emanazione della suddetta circolare del Presidente della G.R. e dei pareri tesi in proposito da quest'Avvocatura con le note prot. no. 8280 del 18.9.02; 9252 del 18.10.02 e 11379 del 9.12.02, è intervenuta la sentenza della Corte

117-2003  
117-200313:02  
11:59001 7963685  
AVVOCATURA + COORDINATORE A.G.

NUMERO



Giunta Regionale della Campania

Foglio n. \_\_\_\_\_

Costituzionale n. 313 del 21.10.03- con la nota di richiesta in esame "si richiede di far conoscere se è ancora attuale il non dover ricorrere al parere delle Commissioni Consiliari competenti sui piani di riparto previsti dalle LL. RR. 42/79 e 48/85"

In argomento, appare opportuno preliminarmente ripercorrere la normativa che regola gli interventi regionali in materia di sport e spettacolo.

Con la L.R. 12.12.1979, n. 42 sono stati disciplinati gli <<interventi regionali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva>>.

L'art. 5 della L.R. in parola prevede, al comma 1, che "per il finanziamento e per l'approvazione dei progetti delle opere indicate nel precedente art. 2, lettere a), b), c) e d), si applicano le procedure di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51".

La L.R. 51/78 stabilisce, in particolare, che l'utilizzazione dei fondi disponibili per la realizzazione delle opere in argomento deve essere disposta attraverso programmi pluriennali d'intervento predisposti dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale contestualmente al piano regionale di sviluppo e al bilancio pluriennale e alle sue variazioni. Il programma pluriennale è, poi, attuato attraverso piani annuali esecutivi di finanziamento, predisposti dalla Giunta regionale nell'ambito del bilancio annuale di previsione ed approvati dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale ed alle sue variazioni.

Il co. II dell'art. 5 della citata L.R. 42/79 prevede, inoltre, che "La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettere e) ed f), sentito il parere della commissione costituente competente".

La L.R. 3.8.82, n. 46, concernente <<direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e sub-delegate dalla Regione Campania con legge 1 settembre 1981, n. 65 in materia di sport>>, dispone inoltre che "I Comuni interessati presentano alla Regione ... programmi di promozione, per attività sportive ... principalmente finalizzati a sostenere iniziative dilettantistiche promosse dalle Federazioni sportive nazionali, dagli Enti di promozione sportiva, dalle Associazioni sportive e dagli organi collegiali della scuola.

Sulla base di tali programmi, la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, ripartisce tra i Comuni ... contributi ...

17/12/2003  
17/12/200313:02  
11:59081 7963685  
AVVOCATURA + COORDINATORE A. E.

NUMERO

*Giunta Regionale della Campania**Foglio n. \_\_\_\_\_*

Per la realizzazione o il completamento di impianti comunali e relative attrezzature sportive, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ripartisce annualmente tra i Comuni i contributi ....

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, assegna i contributi ad Enti ed Organismi per la realizzazione di manifestazioni d'interesse regionale, nazionale ed internazionale, a sostegno di iniziative dilettantistiche promosse dagli Enti Locali, dalle Federazioni sportive e dagli Enti di promozione sportiva.

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, assegna altresì ad Associazioni e sodalizi sportivi contributi per il completamento ed il miglioramento di impianti, previo parere del Comune competente per territorio.

Con la L.R. 6.5.85, n. 48 sono stati altresì disciplinati gli interventi della Regione Campania in campo teatrale e musicale.

L'art. 11, co. II della predetta L.R. dispone, in particolare, che "la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnica Consultiva, di cui all'art. 13 della presente legge, e della Commissione Consiliare competente, approva ... i piani di riparto dei contributi assegnati, dandone pubblicità nel bollettino ufficiale della Regione".

Sul piano generale va, altresì, considerato che l'art. 12 della L. 7.8.1990, n. 241 espressamente subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi, disponendo peraltro che l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità prefissati deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi in parola.

Gli va, inoltre, ricordato in proposito che con delibera di G.R. del 3.6.2000, n. 3466, avente ad oggetto «attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta regionale», è stato disposto che sono attribuite ai dirigenti le procedure di concessione di contributi e finanziamenti comunque denominati, mentre resta riservata alla Giunta regionale l'approvazione degli atti che fissano i criteri di erogazione di contributi e finanziamenti.

Orbene, con delibera di G.R. del 18.7.2003, n. 2334, sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai sensi della L.R. 48/85 per l'anno 2002/2003.

17/2003 13:22  
11/2003 11:59

001 7963685  
PROMOCATURA + COORDINATORE = 6

NUMERO 005



Giunta Regionale della Campania

Foglio n. ....

L'art. 7 della delibera testè citata dispone, in particolare, che "A conclusione del procedimento, il Dirigente dell'A.G.C. Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo ... sulla scorta del parere espresso dalla Commissione Tecnica Consultiva di cui all'art. 13 della L.R. 48/85, emana apposito provvedimento di riparto per la stagione artistica 2002/2003".

Chiarito quanto precede, a parere della Scrivente occorre evidenziare che, alla luce del quadro normativo emergente dalle citate LL.RR. in materia di interventi regionali per lo sport e lo spettacolo e dall'art. 12 della L. 241/90, l'adozione dei provvedimenti amministrativi di concessione ed erogazione di contributi regionali da parte dei dirigenti all'uopo competenti deve avvenire sulla base dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi e del conseguenziale piano di riparto effettivo delle risorse disponibili fra gli aventi diritto a seguito dell'istruttoria delle istanze presentate.

Più precisamente, in armonia con le norme di legge regionale in materia, al fine precipuo di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 12 della legge sul procedimento amministrativo, occorre la predeterminazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, sulla scorta dei quali deve essere, quindi, predisposto il relativo piano di riparto in esecuzione del quale saranno assunti i singoli provvedimenti concessori e di erogazione dei contributi stessi.

Il problema, che si pone al riguardo e sul quale è incentrata la richiesta di parere in oggetto, concerne pertanto la competenza ad adottare il provvedimento di fissazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi ed il provvedimento di riparto degli stessi fra i soggetti aventi i relativi requisiti.

Appare, pertanto, pregiudiziale rispetto alla problematica in questione la considerazione della natura giuridica dei provvedimenti in argomento, tenendo conto che l'espressione "piano di riparto", di cui alle LL.RR. innanzi citate, considerata anche alla luce dell'art. 12 della L. 241/90, assume una duplice accezione, che concerne, da un lato, l'attività di pianificazione in senso stretto rivolta, quindi, nel rispetto delle leggi regionali in materia, alla predeterminazione dei criteri generali e delle linee di indirizzo operativo da osservare nell'esercizio dell'attività amministrativa di gestione delle risorse destinate agli interventi nel campo dello sport e dello spettacolo e, dall'altro, l'attività di ripartizione effettiva delle risorse fra gli aventi diritto, nel rispetto dei criteri e delle modalità prefissati in via generale.

7/12/2003 13:02  
11/12/2003 11:59

081 7563695  
RAVVEDICATURA - COORDINATORE A.G.

NUMERO 608



Giunta Regionale della Campania

Foglio n. ....

E' evidente, pertanto, che alla duplice accezione che assume il piano di riparto alla luce della normativa vigente corrisponde una duplice categoria di atti, distinti tra loro per natura e contenuti, in relazione a ciascuno dei quali deve essere affrontato il problema della competenza ad assumerli.

Orbene, per quanto concerne, in particolare, il provvedimento con il quale si predeterminano criteri e modalità di concessione dei contributi (che ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 deve essere assunto da parte delle Amministrazioni procedenti nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti), ad avviso della Scrivente si tratta di una tipologia di atto che si viene a caratterizzare per la sua funzione precipua consistente nel fissare la disciplina generale e preventiva dell'esercizio dei poteri amministrativi in materia d'interventi regionali nei campi dello sport e dello spettacolo, esplicitando i criteri generali a cui attenersi nell'emissione degli atti amministrativi aventi natura provvedimentale.

Si tratta, in altri termini, di un atto avente portata generale, in quanto caratterizzato dall'indeterminabilità almeno *a priori* dei destinatari, ma espressione comunque del potere di provvedere, sia pure in termini generali, dando un assetto concreto (e non astratto) agli interessi considerati, che vincola gli organi e gli uffici dell'Amministrazione regionale nell'espletamento dell'attività amministrativa provvedimentale.

La predeterminazione dei criteri e delle modalità del riparto delle risorse, peraltro con efficacia temporale circoscritta all'anno e, quindi, coincidente con l'esercizio del bilancio, in quanto espressione di potestà amministrativa rivolta alla cura concreta di interessi pubblici prefissati a livello legislativo e con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento ma predeterminabili, appare ascrivibile al *genus* dei c.d. regolamenti interni, espressione cioè di potestà pararegolamentare, preordinata al raccordo tra funzione di governo e funzione amministrativa, rappresentando il primo grado di attuazione dell'indirizzo politico nel campo amministrativo, in quanto estrinsecazione delle scelte di fondo dell'azione amministrativa discrezionale riservata ai supremi organi di direzione della P.A.

Ciò posto, è evidente come il problema della competenza ad adottare un siffatto atto non appare condizionato dal recente contributo della Corte Costituzionale che, con la sentenza 313/03, ha chiarito che, in assenza di una disposizione di Statuto regionale che espressamente attribuisca il potere regolamentare alla Giunta, non è possibile sostenere che una siffatta attribuzione di competenza derivi per effetto della diretta applicazione delle norme costituzionali così come modificate per effetto delle L. Cost. n. 1/99 e 3/01, dovendo continuare a trovare applicazioni

1/

12/1983  
13/199213:03  
11:59081 7963665  
AVVOCATURA - COORDINATORE A.G.

NUMERO 537



Giunta Regionale della Campania

Foglio N. \_\_\_\_\_

quelle disposizioni statutarie adottate *ante* riforma costituzionale, che attribuiscono la competenza ad adottare regolamenti al Consiglio regionale in quanto comunque compatibili con l'assetto scaturente dalla riforma del titolo V.

Infatti, la sentenza in parola riguarda specificamente l'esercizio della potestà regolamentare c.d. esterna, laddove, nel caso di specie, trattandosi di attività amministrativa sia pure generale (c.d. alla amministrazione), occorre fare riferimento alle specifiche disposizioni di legge attributive del potere di adottare l'atto in questione e, quindi, alle norme di legge regionale innanzi citate, che - così come già rappresentato nei pareri resi da quest'Avvocatura e citati nella nota di richiesta - attribuiscono alla Giunta regionale il potere di adottare i criteri e le modalità di riparto delle risorse, previo parere della Commissione tecnica consultiva (per quanto riguarda specificamente il campo teatrale e dello spettacolo) ovvero della Commissione consiliare competente nel caso in cui la suddetta Commissione tecnica non risulti costituita (cfr. art. 13, L.R. 48/85).

Al riguardo, si ribadisce, peraltro, quanto già rappresentato nel parere reso da quest'Avvocatura con la nota prot. n. 5280 del 18.9.02, in ordine alla natura del menzionato parere.

Si tratta, cioè, di parere avventicatore obbligatorio ma non vincolante, che deve essere reso nei termini di legge, vale a dire entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, con la possibilità per l'Amministrazione richiedente, in caso di inerzia dell'organo consultivo oltre la scadenza del suddetto termine, di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere richiesto (cfr. art. 16, L. 241/90).

Per quanto riguarda, inoltre, l'atto contenente l'effettiva e concreta ripartizione dei fondi fra gli aventi diritto determinati sulla base dei criteri prefissati in sede pararegolamentare e della conseguenziale attività istruttoria avente ad oggetto le istanze presentate, si evidenzia che lo stesso appare ascrivibile alla differente tipologia degli atti di gestione e, quindi, alla categoria dei provvedimenti amministrativi, che in linea di principio rientrano nella sfera di competenza esclusiva dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, alla luce del chiaro disposto dell'art. 3 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (e succ. mod. e integr.) secondo il quale "gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e delle gestione agli indirizzi impostati. ~~...~~ ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e



12-2003 13:03 081 7963685  
12-2003 11:59 AVVOCATURA + COORDINATORE A.G.

NUMERO 008



Giunta Regionale della Campania

Foglio N° \_\_\_\_\_

amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati".

Una siffatta conclusione trova, del resto, riscontro nella stessa delibera di G.R. 3466/00, che mentre riserva alla Giunta regionale la fissazione dei criteri di erogazione di contributi e finanziamenti regionali, espressamente dà attuazione al citato D. Lgs. 29/93 attribuendo ai dirigenti la responsabilità delle procedure di concessione di contributi e finanziamenti comunque denominati.

Nei sensi sopra precisati si rende il richiesto parere.

L'ESTENSORE INCARICATO

- avv. Tiziana Monti -

*Tiziana Monti*

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

- avv. Maria d'Erba -

*Maria d'Erba*

IL COORDINATORE DELL'AREA

- avv. Valenzio Baroni -

*Valenzio Baroni*